

Oggetto: Approvazione delle tariffe TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, che aveva istituito la TARES;
- La disciplina della nuova TARI è prevista dalla citata Legge di stabilità, nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691;
- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC), e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale; in questo caso, il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta peraltro delle stesse modalità che erano previste dal 2013 per la TARES;
- La tariffa è composta da una quota fissa, legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- La tariffa è calcolata per fasce di utenza domestica e non domestica; il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo ed alla superficie occupata, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 22 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie e dei coefficienti di produzione media dei rifiuti. Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa. Per le utenze non domestiche sono applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per quella variabile, in quota minima;
- Il gestore del servizio ha già provveduto a fornire il piano finanziario di sua competenza;
- E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura fissata annualmente dalla Provincia di Belluno. Il tributo provinciale non si applica alla maggiorazione per i servizi indivisibili;

RICHIAMATO il regolamento comunale sulla I.U.C., approvato con deliberazione consiliare n. 06/2014 del 09/04/2014, e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 18/2014 del 30/04/2015;

VISTO l'articolo 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244, convertito, con modificazioni, nella Legge 27.02.2017, n. 19, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2017;

UDITO l'intervento del Sindaco-Presidente che, nel confermare sostanzialmente le tariffe già in essere, propone però di modificare i termini di pagamento della tassa in modo da poterla riscuotere per intero entro l'esercizio di riferimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 della normativa predetta;

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di approvare quindi le tariffe 2017 per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, come da prospetto allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che in tal modo viene garantita la copertura integrale dei costi indicati nel relativo piano finanziario, approvato con separata deliberazione in data odierna;
4. di stabilire che il pagamento della TARI 2017 debba avvenire in tre rate scadenti, rispettivamente, il 16 luglio 2017, il 16 settembre 2017 e il 16 novembre 2017, pur essendo comunque sempre consentito il pagamento della stessa in unica soluzione entro il 16 luglio 2017;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità all'uopo prescritte.

PARERI SULLA PROPOSTA

PARERE TECNICO ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Visto il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.




Giuliana De Nicolò

Rag. Giuliana De Nicolò

PARERE CONTABILE

Visto il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art.49 D.Lgs.267/2000.



Giuliana De Nicolò

Rag. Giuliana De Nicolò

ORIGINALE

N. 05 del Reg. delib.



COMUNE DI PERAROLO DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria Adunanza pubblica Prima convocazione

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 19.00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

1. SVALUTO FERRO Pier Luigi
2. BONI Nadia
3. STABILE Carmen
4. MAIEROTTI Emanuele
5. ~~DAVID Maurizio~~
6. FOP Giancarlo
7. SVALUTO MOREOLO Giancarlo
8. ~~ZAMPOLLI Fabrizio~~
9. ZANGRANDO Angelo
10. AGNOLI Mario
11. LENA Yuri

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
Totale:	
8	1

Assiste il Segretario comunale Dott. BATTIATO Salvatore
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. SVALUTO FERRO Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SVALUTO FERRO Dr. Pier Luigi



IL SEGRETARIO COMUNALE
BATTIATO Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, CERTIFICO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del sito del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal



IL SEGRETARIO COMUNALE
BATTIATO Dott. Salvatore

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Li



IL SEGRETARIO COMUNALE
BATTIATO Dott. Salvatore